

Penale Ord. Sez. F Num. 25018 Anno 2020

Presidente: COSTANZO ANGELO

Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

Data Udiienza: 27/08/2020

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

MILANOVIC SAMUEL ROKI N. IL 02/10/2000

avverso la sentenza n. 6809/2019 TRIBUNALE di TORINO, del
29/11/2019

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE
GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

IN FATTO ED IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p. poiché con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino ha applicato ex art. 444 c.p.p. all'imputato MILANOVIC Samuel Roki la pena di anni uno e mesi nove di reclusione per il reato di furto in abitazione aggravato.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, la nullità della sentenza per mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto allorché la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti e non quando, come nel caso di specie, non sia stata richiesta (Sez. U., n. 5882 del 11/05/1993, Iovine, Rv. 193417; da ultimo: Sez. 4, n. 34352 del 13/05/2003, Borzi, Rv. 228309; Sez. 2, Sentenza n. 42973 del 13/06/2019 Cc. (dep. 18/10/2019) Rv. 277610 - 01).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 27.8.2020

Il Consigliere estensore

Dr. Eduardo De Gregorio



Il Presidente

Dr. Angelo Costanzo

